

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE-

INDICE

TITOLO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I –NORME GENERALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Materia del regolamento Pag. 5

Articolo 2 – Diffusione Pag. 5

SEZIONE II – I CONSIGLIERI COMUNALI – II CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 3 – Divieto di mandato imperativo. Responsabilità personale Pag.5

Articolo 4 – Esenzione da responsabilità Pag.6

Articolo 5 – Indennità di presenza e rimborso spesa Pag.6

Articolo 6 – Dimissioni Pag.7

Articolo 7 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Pag.7

Articolo 8 – Nomine Pag 7

Articolo 9 – Obbligo di elezione di domicilio Pag.8

Articolo 10 – Funzioni rappresentative Pag.8

Articolo 11 - Funzioni del Sindaco Pag.8

Articolo 12 - Prima seduta del Consiglio Pag.9

SEZIONE III – I GRUPPI CONSIGLIARI

Articolo 13 – Costituzione dei gruppi consiliari Pag.9

SEZIONE IV – DISCIPLINA DELLE INTERROGAZIONI

Articolo 14 – Presentazione delle interrogazioni Pag.10

Articolo 15 – Interrogazioni con risposta scritta Pag.10

Articolo 16 – Interrogazione con risposta verbale Pag.10

SEZIONE V – PRESENTAZIONE DI MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Articolo 17– Presentazione di mozioni Pag.11

Articolo 18 – Presentazione di ordini del giorno Pag.11

SEZIONE VI – DIRITTO D' ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI

Articolo 19 – Diritto d’accesso alle informazioni	Pag.12
SEZIONE VII – APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO E MOZIONI DI SFIDUCIA	

Articolo 20 – Approvazione degli indirizzi generali di governo	Pag.13
Articolo 21 – Mozione di sfiducia	Pag.13

CAPO II – LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

SEZIONE I – L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 22 – Competenza	Pag.14
Articolo 23 – Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri	Pag.14
Articolo 24 – Notifica ai Consiglieri	Pag.15
Articolo 25 – Termini della notifica	Pag.15
Articolo 26 – Convocazione d’urgenza	Pag.16

SEZIONE II – L’ORDINE DEL GIORNO

Articolo 27 – Norme di compilazione	Pag.16
Articolo 28 – Le proposte di deliberazione	Pag.17
Articolo 29 – La formazione dell’ordine del giorno	Pag.17
Articolo 30 – Deposito delle proposte di deliberazione	Pag.17

CAPO III – LE ADUNANZE CONSILIARI

SEZIONE I – LA SEDE E LE SESSIONI

Articolo 31 – La sede	Pag.18
Articolo 32 – Le sessioni	Pag.18

SEZIONI II – LA PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

Articolo 33 – Sedute pubbliche e sedute segrete	Pag.18
Articolo 34 – Adunanze “aperte”	Pag.19

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Articolo 35 – Partecipazione del Sindaco alle adunanze	Pag.19
Articolo 36 – Partecipazione degli Assessori alle adunanze	Pag.20

SEZIONE IV – LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Articolo 37 – Numero legale	Pag.20
Articolo 38 – Sedute di prima convocazione	Pag.21
Articolo 39 – Sedute di seconda convocazione	Pag.22

SEZIONE V – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Articolo 40 – Comportamento dei Consiglieri	Pag.23
Articolo 41 – Norme generali per gli interventi	Pag.23
Articolo 42 – Tumulti in sala	Pag.24
Articolo 43 – Comportamento del pubblico	Pag.24
Articolo 44 – Ammissione di funzionari in sala	Pag.24

SEZIONE VI – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO.

Articolo 45 – Ordine e tempi di trattazione	Pag.25
Articolo 46 – Comunicazioni	Pag.25
Articolo 47 – Risposta alle interrogazioni	Pag.25
Articolo 48 – Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno	Pag.26

SEZIONE VII – DISCUSSIONE DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 49 – Ordine di trattazione degli argomenti	Pag.27
Articolo 50 – Norme generali per la discussione	Pag.27
Articolo 51 – Gli emendamenti	Pag.28
Articolo 52 – Chiusura della discussione	Pag.28

SEZIONE VIII – LE VOTAZIONI

Articolo 53 – Modalità generali di votazione	Pag.29
Articolo 54 – Astensione obbligatoria	Pag.29
Articolo 55 – Votazione per appello nominale	Pag.29
Articolo 56– Votazione di atti complessi	Pag.30
Articolo 57 – Esito delle votazioni	Pag.30

SEZIONE IX – CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Articolo 58 – Ora di chiusura delle sedute	Pag.31
Articolo 59 – Termine della seduta	Pag.31
Articolo 60 – Sospensione della seduta e rinvio ad altro giorno	Pag.31
SEZIONE X VERBALI DELLE ADUNANZE	
Articolo 61 – Redazione dei verbali	Pag.31
Articolo 62 – Contenuto dei verbali	Pag.32
Articolo 63 – Firma dei verbali	Pag.32
Articolo 64 – Pubblicazione delle deliberazioni	Pag.32
Articolo 65 – Rilascio di copie di deliberazioni	Pag.33
TITOLO II	
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	
CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	
SEZIONE I – LE COMMISSIONI CONSILIARI	
Articolo 66 – Istituzioni delle Commissioni	Pag.33
Articolo 67 – Composizione delle Commissioni	Pag.33
Articolo 68 – Competenze delle Commissioni	Pag.34
Articolo 69 – Nomine delle Commissioni	Pag.34
Articolo 70 – Presidenza e Segreteria delle Commissioni	Pag.34
Articolo 71 – Convocazione delle Commissioni	Pag.35
Articolo 72 – Svolgimento delle riunioni	Pag.35
Articolo 73 – Pareri	Pag.36
CAPO II - LE COMMISSIONI SPECIALI	
SEZIONE I – LE COMMISSIONI DI INDAGINE E INCHIESTA	
Articolo 74 – Costituzione della Commissione	Pag.36
Articolo 75 – Competenze poteri della Commissione	Pag.36
Articolo 76 – Durata dei lavori e relazione finale	Pag.37
Articolo 77 – Svolgimento delle sedute	Pag.38
Articolo 78 – Limiti delle indagini	Pag.38
TITOLO III – NORME FINALI	
Articolo 79 – Entrata in vigore del regolamento	Pag.38

TITOLO I
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
NORME GENERALI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali, la convocazione e le adunanze del Consiglio nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.
2. Le decisioni su eventuali casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto, e dal presente Regolamento, nonché l'interpretazione delle norme regolamentari, competono al Sindaco, sentito, su casi di particolare rilevanza, il Segretario comunale, il Sindaco.

Articolo 2
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Sindaco e ai Consiglieri, nonché agli Assessori nominati dal Sindaco, tramite e-mail.
2. Una copia del Regolamento è tenuta a disposizione dei Consiglieri durante le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari; altra copia è a disposizione del pubblico.

SEZIONE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 3
Divieto di mandato imperativo- Responsabilità personale

1. Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se dato non è vincolante.
2. Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
3. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà

d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Articolo 4

Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale i Consiglieri che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano espresso voto contrario, facendone constatare i motivi nel verbale.

Articolo 5

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.
2. I Consiglieri che risiedono fuori dal Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione alle adunanze consiliari e alle riunioni delle Commissioni di cui fanno parte.
3. Su richiesta scritta e motivata, il Sindaco può delegare uno o più Consiglieri ad effettuare missioni fuori del territorio comunale.
4. Ai Consiglieri, e all'Assessore esterno, che si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio, delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.
5. L'Economo comunale corrisponde al Consigliere e Assessore esterno che ne faccia richiesta un'anticipazione dei fondi nel limite della spesa presunta. Entro 10 giorni dal compimento della missione i citati devono presentare il rendiconto delle spese, regolarmente documentate. Sono ammesse al rimborso tutte le spese giustificate.
6. In caso di mancata presentazione del rendiconto e della documentazione delle spese sostenute, il Sindaco invita il Consigliere e l'Assessore esterno, cui sia concessa una anticipazione di spesa, a produrre tale documentazione o a rimborsare l'anticipazione ricevuta.
7. I Consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera da indirizzarsi al Sindaco, con idonea motivazione.
2. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire l'Assemblea entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, per procedere alla surrogazione del dimissionario.
4. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili dopo l'acquisizione della lettera da parte del protocollo del Comune. Non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione che deve avvenire entro 20 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Fino a tale momento, il Consigliere dimissionario mantiene tutte le prerogative della carica, compresa la partecipazione a pieno titolo alle sedute del Consiglio.
6. L'intervenuta efficacia delle dimissioni comporta la decadenza da tutte le Commissioni e da tutte le cariche alle quali l'interessato era stato eletto in virtù della qualifica di Consigliere comunale.

Articolo 7

Partecipazione alle sedute del Consiglio

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata, scritta, inviata dal Consigliere al Sindaco.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario comunale affinché sia presa nota a verbale.

Articolo 8

Nomine

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge, compete al Consiglio stesso.

Articolo 9

Obbligo di elezione di domicilio

1. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio.
2. L'elezione di domicilio deve essere fatta per iscritto, indicando cognome, nome e indirizzo del domiciliatario, ed inoltrata al Segretario comunale.

Articolo 10

Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare, che interviene assieme al Sindaco, agli Assessori.
2. Le designazioni sono effettuate dai Capi Gruppo e comunicati al Sindaco.

Articolo 11

Funzioni del Sindaco,

1. **Il Sindaco** rappresenta l'intero Consiglio comunale in tutte le sedi istituzionali, ne è l'oratore ufficiale, ne tutela la dignità e le funzioni.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni **il Sindaco** si ispira a criteri di imparzialità ed autonomia intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Sindaco ha l'iniziativa delle attività dell'informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.
4. Il Sindaco convoca l'assemblea con le modalità e nei termini previsti dal Titolo I, Capo II, del presente Regolamento.
5. Il Sindaco presiede le adunanze consiliari. Applicando le norme contenute nel Titolo I, Capo III, del presente Regolamento, modera la discussione, concede la facoltà di parlare non oltre 10 minuti per ogni Consigliere, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, richiama i Consiglieri al rispetto del Regolamento.
6. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere anziano.

Articolo 12

Prima seduta del Consiglio.

1. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, il Consiglio, prima di deliberare, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause previste dal Dlgs. 267/2000 ed eleggere i componenti della Commissione elettorale comunale.
3. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino al giuramento del Sindaco. Successivamente, questo, assume le funzioni di Presidente del Consiglio.
4. E' Consigliere anziano colui che ottiene la cifra individuale più alta intendendosi per cifra individuale la somma tra i voti di lista e le preferenze individuali.

SEZIONE III

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare. Nel corso del ciclo amministrativo i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al Sindaco, gli eventuali mutamenti intercorsi in ordine alla appartenenza ai rispettivi gruppi.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
3. Nuovi Gruppi Consiliari possono essere costituiti anche da un consigliere.
4. Ogni Gruppo deve comunicare al Segretario Comunale, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, il nome del proprio Capogruppo e entro il giorno precedente alla prima adunanza del Consiglio neo eletto.
5. Le successive variazioni delle persone del Capogruppo sono comunicate al Sindaco e al Segretario Comunale.
6. In mancanza di tali comunicazioni, vengono considerati Capogruppo, i Consiglieri del Gruppo più "anziani" in base alla rispettiva cifra individuale.
7. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi consiliari idonee attrezzature.

SEZIONE IV
DISCIPLINA DELLE INTERROGAZIONI

Articolo 14

Presentazione delle interrogazioni

1. Ogni Consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni al Sindaco, il quale disporrà per l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. L'interrogazione, presentata per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o sono stati o saranno trattati determinati affari, deve essere redatta per iscritto e firmata dall'interrogante; deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
3. L'interrogante deve esplicitamente dichiarare se intende ricevere risposta scritta, oppure verbale nel corso dell'adunanza consiliare; una opzione esclude l'altra. In assenza di indicazioni, si intende richiesta risposta verbale.
4. Eccezionalmente, possono essere presentate interrogazioni verbali durante le sedute consiliari; le modalità della presentazione e della risposta sono disciplinate dall'art. 56 del presente regolamento.

Articolo 15

Interrogazioni con risposta scritta

1. Qualora l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere inoltrata al Consigliere entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione nelle seguenti forme: cartacea o per e mail
2. La risposta è data dal Sindaco o dall'Assessore delegato per quella determinata materia.

Articolo 16

Interrogazione con risposta verbale

1. Qualora l'interrogante richieda risposta verbale in Consiglio, l'interrogazione viene iscritta nello apposito elenco delle interrogazioni, da trattare nella prima seduta consiliare.
2. La risposta alle interrogazioni di cui al comma 1 avviene di norma nella prima seduta consiliare utile.
3. Le interrogazioni vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione, salvo diversa decisione.
4. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione e di una interpellanza per la stessa seduta.
5. La trattazione delle interrogazioni non può occupare più di due ore per ogni

adunanza consiliare, salvo i casi previsti nel successivo comma sesto.

6. Nel caso in cui sia ampiamente prevedibile che non tutte le interrogazioni possano avere risposta entro l'ora regolamentare, il Sindaco, prima di convocare la successiva adunanza, sentiti i Capi Gruppo e in relazione al numero e all'importanza degli affari da iscrivere all'ordine del giorno, può disporre una deroga al limite di tempo di cui al comma quinto. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione o all'inizio della seduta.
7. Le modalità di trattazione delle interrogazioni nel corso della seduta consiliare sono disciplinate dall'art. 56 del presente Regolamento.

SEZIONE V

PRESENTAZIONE DI MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Articolo 17

Presentazione di mozioni

1. Il Sindaco e ogni singolo Consigliere possono presentare mozioni da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio Comunale.
2. La mozione riguarda solamente materiale di competenza del Consiglio comunale e può avere lo scopo: a) di proporre al Consiglio un dibattito ed una votazione sui criteri, atteggiamenti posizioni o decisioni che si ritiene l'Amministrazione debba adottare nella trattazione di un particolare affare; b) di provocare un giudizio del Consiglio comunale sui criteri, atteggiamenti, posizioni o decisioni assunte dall'Amministrazione nella trattazione di un particolare affare.
3. La mozione viene presentata in forma scritta al Sindaco e deve indicare chiaramente la proposta che il Consiglio sarà chiamato a votare.
4. Le mozioni connesse ad argomenti scritti all'ordine del giorno vengono trattate contestualmente a tali argomenti.
5. Quando la mozione venga presentata nel corso di una seduta consiliare il Sindaco, senza dar luogo a discussione su di essa, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, a meno che essa non sia relativa ad argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta in corso; in tal caso il Consiglio Comunale decide a maggioranza, se procedere alla discussione e votazione prima dell'argomento a cui si riferisce.

Articolo 18

Presentazione degli ordini del giorno

1. Il Sindaco e ogni singolo Consigliere possono presentare ordini del giorno da

- sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio comunale.
2. L'ordine del giorno può riguardare qualsiasi fatto o problema di carattere sociale generale locale, nazionale e internazionale, sul quale si ritenga opportuno che l'autorità locale, attraverso il Consiglio esprima valutazioni proposte o richieste.
 3. L'ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Sindaco; deve indicare chiaramente la proposta che il Consiglio sarà chiamato a votare.
 4. Qualora la proposta dell'ordine del giorno venga presentata nel corso di una seduta consiliare il Sindaco, senza dar luogo a discussione su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla seduta di presentazione.

SEZIONE VI

DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI

Articolo 19

Accesso gli atti e alle informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge
2. Il Comune, per quanto in proprio possesso, assolve all'obbligo di garantire l'accesso di cui al comma 1 privilegiando i sistemi di comunicazione informatica. A questo scopo, è installata negli uffici comunali una postazione composta da PC e stampante che permetta l'accesso alle banche dati del Comune e l'estrazione delle copie. La postazione informatica è a disposizione dei consiglieri durante l'orario di apertura degli Uffici Comunali. Se non è possibile estrarre la copia dell'atto o dei documenti collegati, di interesse del consigliere egli potrà, con richiesta verbale, ottenerla dall'ufficio che li detiene stabilmente. L'ufficio, nel rispetto della normativa tendente al risparmio dell'uso della carta ottempera all'obbligo del rilascio della copia utilizzando supporti informatici o l'invio per e mail di quanto richiesto. L'ufficio è tenuto ad adempiere alla richiesta nel più breve tempo possibile. Il responsabile dell'ufficio può, con atto motivato in relazione alla complessità della stessa e dell'attività dell'Ufficio posticipare l'evasione fino ad un massimo di trenta giorni dalla data della richiesta.

3. A titolo indicativo ma non esaustivo si intendono per banche dati anche:
 - il protocollo informatico in entrata ed in uscita, con accesso ai testi integrali degli atti in arrivo e in partenza
 - i regolamenti comunali,
 - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta,
 - i decreti e le ordinanze sindacali, nonché le determinazioni dei Responsabili del servizio.
 - Il registro dei permessi a costruire

SEZIONE VII

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO E MOZIONE DI SFIDUCIA

Articolo 20

Approvazione degli indirizzi generali di Governo

2. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
3. Il Sindaco nella prima adunanza successiva all'elezione comunica i nomi del Vice Sindaco e degli Assessori da lui nominati.

Articolo 21

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, motivata e sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere presentata alla Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capi Gruppo entro le 24 ore successive.
2. Il Sindaco convoca l'assemblea fissando la data dell'adunanza non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.
3. E' fatto divieto di inserire altri argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza convocata per discutere la mozione di sfiducia.
4. Al termine della discussione, la mozione di sfiducia può essere ritirata dai proponenti oppure essere messa ai voti.
5. I singoli Consiglieri, già firmatari della mozione di sfiducia, possono dichiarare nel corso del dibattito di ritirare la propria adesione al documento. Parimenti, i Consiglieri non firmatari della mozione di sfiducia possono, nel corso del dibattito, sottoscrivere il documento.
6. Qualora, a seguito del ritiro di una o più adesioni, il numero dei firmatari

rimasti sia inferiore ai due quinti dei consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia si considera ritirata e la seduta è chiusa senza porre in votazione il documento.

7. La mozione di sfiducia viene votata in forma palese per appello nominale, e risulta approvata qualora ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

CAPO II LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

SEZIONE I L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 22 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale viene effettuata dal Sindaco a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione compete al Vice Sindaco; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere anziano.
3. Il Sindaco convoca l'adunanza:
di propria iniziativa;
su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri;
e ne fissa la data e l'ordine del giorno.
4. Nel caso in cui, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, sopravvengano fatti che rendono necessari deliberare urgentemente su qualche argomento di competenza consiliare, il Sindaco può aggiungere tali argomenti all'ordine del giorno, dandone notizia ai consiglieri ed agli Assessori con le modalità e nei termini fissati nei successivi articoli 33, 34 e 35.
5. Quando particolari situazioni rendano necessario deliberare d'urgenza su un determinato argomento, ed il rispetto dei normali termini di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e i cittadini, il Sindaco può provvedere alla convocazione urgente del Consiglio entro 48 ore.

Articolo 23 Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

1. La richiesta di convocazione, formulata per iscritto e firmata da almeno un quinto dei Consiglieri, deve essere inoltrata al Sindaco insieme con gli schemi delle deliberazioni, redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37, che si intendono proporre all'approvazione del Consiglio.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti

- giorni dalla richiesta; ne fissa la data e l'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui il Consiglio venga convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Sindaco può iscrivere all'ordine del giorno altri argomenti, oltre a quelli indicati dai richiedenti.

Articolo 24

Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato dal Sindaco a ciascun Consigliere presso il suo domicilio a mezzo di un Messo comunale o tramite e-mail, fornita dai Consiglieri ad inizio mandato.
2. Se la notifica è effettuata dal Messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione del Comune, essa deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di Procedura Civile.
3. Se la notificazione è effettuata dal Messo comunale, in assenza dell'interessato, la medesima può essere effettuata a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Codice di Procedura Civile.
4. Il Messo deve rimettere alla Segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e l'ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
5. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del Messo comunale, può avere la forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri.
6. Al Consigliere non residente nel Comune che non abbia ottemperato all'obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, l'avviso di convocazione viene spedito dal Messo comunale al domicilio anagrafico del medesimo a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o tramite e-mail.
7. Nei casi regolati dal precedente comma 6, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale o con la modalità dell'e-mail, fornita ad inizio mandato dai rispettivi Consiglieri, si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo della notifica.

Articolo 25

Termini per la notifica

1. Per le sessioni ordinarie, l'avviso di convocazione, con l'accluso elenco degli affari da trattare, le proposte di deliberazione, nonché le mozioni, gli Ordini del

- Giorno e le interrogazioni, deve essere recapitato ai Consiglieri e agli Assessori almeno cinque giorni, esclusi i festivi, prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Per le sessioni straordinarie, il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni, esclusi i festivi, prima di quello stabilito per la riunione.
 3. Nei termini di cui ai commi 1 e 2 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
 4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
 5. Nel caso che, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno punti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
 6. L'eventuale ritardata o omessa consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi regolarmente alla riunione del Consiglio.

Articolo 26

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato da particolari argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione può comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri e agli Assessori almeno 24 ore prima della seduta, con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione.

SEZIONE II

L'ORDINE DEL GIORNO

Articolo 27

Norme di compilazione

1. L'elenco dei titoli degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno; le materie di competenza del Consiglio sono determinate dalla Legge.
2. L'ordine del giorno deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta pubblica ed in seduta segreta.

4. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune almeno tre giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario comunale. Dello stesso ne viene pubblicato avviso, mediante appositi manifesti, ben visibili sia nelle dimensioni che nella veste grafica, in più punti della città, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si terrà la seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 28

Le proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, alla Giunta comunale e ad ogni singolo Consigliere comunale.
2. Ogni Consigliere può presentare proposte di "deliberazione di indirizzo" dell'attività amministrativa, su materie di competenza del Consiglio; gli indirizzi approvati dal Consiglio sono vincolanti per l'amministrazione comunale.
3. Le proposte di deliberazione che comportino modifica o revoca di precedenti deliberazioni devono farne espressa e chiara menzione nel dispositivo.
4. Gli uffici comunali garantiscono l'assistenza ai singoli Consiglieri che intendano presentare proposte di deliberazione.
5. Tutte le proposte di deliberazione devono riportare i prescritti pareri.

Articolo 29

La formazione dell'ordine del giorno

1. La compilazione dell'ordine del giorno compete al Sindaco.
2. I singoli Consiglieri trasmettono parimenti al Sindaco il testo delle proposte di deliberazione che intendono sottoporre all'assemblea, redatte nelle forme di cui all'art. 37.
3. omissis
4. Il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta, tutte le proposte a lui inoltrate, se sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

Articolo 30

Deposito delle proposte di deliberazione

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, o presso altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione.
3. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare

definitiva se non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta.

4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti vengono depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO III LE ADUNANZE CONSILIARI

SEZIONE I LA SEDE E LE SESSIONI

Articolo 31

La sede

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala sita nella sede della Casa Comunale ubicata in Via G.Mazzini n.22.
2. Il Sindaco, di propria iniziativa, oppure su richiesta scritta presentata al Sindaco da almeno due terzi dei Consiglieri, può stabilire che la seduta si svolga in luogo diverso.
3. La sede ove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 32

Le sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e per le linee programmatiche del mandato.
2. Ogni altra riunione è in sessione straordinaria.

SEZIONE II LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Articolo 33

Sedute pubbliche e sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono sempre pubbliche, con la sola eccezione dei casi previsti nei successivi commi 3 e 4.
2. In particolare vengono discussi e deliberati in seduta pubblica la mozione di

sfiducia al Sindaco.

3. La seduta del Consiglio non può mai essere pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico o privato, moralità delle medesime.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta, segreta può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, soltanto il Segretario comunale.

Articolo 34

Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, indice l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sede abituale o nei luoghi particolari previsti dall'art. 40 comma 2, del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'adunanza aperta venga richiesta da 1/3 dei Consiglieri, come stabilito dal comma precedente, il Sindaco ha 20 giorni di tempo per convocare il Consiglio Comunale.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati dal Sindaco, Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali, cittadini interessati ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati e tutti i presenti che siano in grado di portare un contributo di opinioni e conoscenze in rapporto al problema in discussione.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Articolo 35

Partecipazione del Sindaco alle adunanze

1. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale; la sua presenza si computa

perciò ai fini della legalità delle sedute e delle votazioni, salvo i casi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco, in qualità di membro del Consiglio, ha diritto di voto e di parola su qualsiasi argomento.
3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni dei Consiglieri, illustra al Consiglio le deliberazioni proposte da lui e dalla Giunta, risponde alla richiesta di chiarimenti, replica conclusivamente alle dichiarazioni dei Consiglieri.
4. La risposta alle interrogazioni, nonché l'illustrazione, i chiarimenti e la replica finale sulle deliberazioni proposte dalla Giunta possono essere delegate all'Assessore competente per materia.
5. Compete al Sindaco, in via esclusiva, dichiarare in qualunque momento che una deliberazione, proposta da lui o dalla Giunta, viene ritirata o rinviata ad un'altra seduta.

Articolo 36

Partecipazione degli Assessori alle adunanze

1. Gli Assessori hanno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale; se esterni non si computano ai fini della legalità della seduta.
2. Gli Assessori esterni, non hanno diritto di voto né sulle deliberazioni né su altri atti (mozioni, ordini del giorno, ecc.) sottoposti all'approvazione del Consiglio.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale:
 - per rispondere alle interrogazioni dei Consiglieri sulle materie di loro competenza;
 - per illustrare le deliberazioni proposte nelle materie loro rispettivamente delegate dal Sindaco.
4. Qualora la deliberazione posta in discussione coinvolga la competenza di più Assessori, tutti gli Assessori interessati hanno diritto di intervenire.

SEZIONE IV

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Articolo 37

Numero legale

1. Il Consiglio comunale, riunito in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei suoi componenti, salvo i casi in cui la legge preveda un quorum speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, compreso il Sindaco.

3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 38

Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi quindici minuti da quel momento il Sindaco, se vi sono interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, ancorché non sia stato raggiunto il numero legale dei presenti richiesto per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
2. Il Sindaco può fare comunicazioni al Consiglio, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello eseguito dal Segretario comunale; i risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Sindaco annuncia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
6. In caso contrario il Sindaco, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
7. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Sindaco che può far richiamare i Consiglieri momentaneamente assenti, e se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità ai fini deliberativi, il Sindaco, prima di procedere alla votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, per una durata da stabilirsi, a sua discrezione, tra i cinque e i dieci minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora da trattare, ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento della seduta.

Articolo 39

Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli punti rimasti da trattare.
3. Nel caso però di punti volontariamente trattati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.
4. La convocazione del Consiglio, per le sedute di seconda convocazione, deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
5. Quando però l'avviso notificato per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti nel momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione, anche tramite e-mail.
6. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
7. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione del punto o la speciale maggioranza al momento della votazione.
8. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
10. Tali punti devono essere iscritti e trattati dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere di seduta di prima convocazione.
11. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta, anche tramite e-mail. In questo caso può essere chiesto il rinvio in conformità all'art. 34 comma 6, del presente Regolamento.

SEZIONE V DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Articolo 40

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno, nella discussione degli argomenti, il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro il limite dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di chiunque.
3. Il Sindaco richiama all'ordine e tenta di risolvere la controversia
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad un Consigliere senza che questi ne tenga conto, il Sindaco deve interdirlgli nuovamente la parola, fino alla conclusione del punto in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione il Consiglio, su richiesta, deve decidere peralzata di mano, senza ulteriore discussione.

Articolo 41

Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro assegnati, rivolti al Sindaco.
2. I Consiglieri hanno, con le cautele di cui all'art. 49, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri.
5. Dove esse avvengono, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Sindaco per richiamo al Regolamento.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti del Regolamento, può essere

interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Articolo 42

Tumulto in sala

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure definitivamente.
2. Nel caso in cui la seduta venga tolta per i motivi di cui al precedente comma, il Consiglio deve essere nuovamente riconvocato.

Articolo 43

Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale o, se necessario, dei Carabinieri.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala se non a richiesta del Sindaco, dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi a ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio accedere durante la seduta alla parte riservata ai Consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
5. Una parte del settore destinato al pubblico è riservata ai rappresentanti della stampa.
6. Il Sindaco, dopo aver dati gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma 3.
7. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Articolo 44

Ammissione di funzionari in sala

1. Il Sindaco, può invitare nella sala i funzionari comunali affinché relazionino o

- forniscano chiarimenti sull'argomento in discussione.
2. Possono altresì essere invitati consulenti o professionisti incaricati di studi e progettazioni per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, nonché il Revisori dei conti nei casi in cui sono tenuti ad esprimere pareri.
 3. Dopo avere relazionato sull'argomento e risposto ad eventuali quesiti posti dai membri del Consiglio, i Funzionari ed Consulenti vengono congedati e lasciano la sala, restando a disposizione, se richiesto.

SEZIONE VI COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

Articolo 45

Ordine e tempi di trattazione

1. Concluse le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, proposti all'approvazione.

Articolo 46

Comunicazioni

1. Le comunicazioni al Consiglio su fatti e circostanze di particolare rilievo vengono effettuate nel presente ordine:
 - a) comunicazioni del Sindaco;
 - b) comunicazioni degli Assessori
 - c) comunicazioni dei singoli Consiglieri
2. Le comunicazioni di singoli Consiglieri possono riguardare anche la celebrazione di eventi, la commemorazione di persone o la manifestazione di sentimenti del Consiglio di interesse locale o generale.
3. Ogni comunicazione non può avere durata superiore ai dieci minuti; su di esse può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun Gruppo ed ognuno per una durata non superiore ai cinque minuti.

Articolo 47

Risposta alle interrogazioni

1. Le interrogazioni, vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione. Il Sindaco può proporre un diverso ordine di discussione, in riferimento all'importanza degli argomenti e ad una equa distribuzione tra le forze presenti

in Consiglio.

2. Eventuali interrogazioni urgenti, scritte o verbali, presentate nel corso della seduta possono essere ammesse dal Sindaco per casi urgenti e solo quando sia stata esaurita la trattazione delle interrogazioni depositate in precedenza.
3. In casi di particolare gravità ed urgenza, il Sindaco, sentiti al momento i Capi Gruppo, può ammettere l'interrogazione in deroga ai criteri di precedenza stabiliti nel precedente comma.
4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante al prossimo Consiglio.
5. Interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Qualora il Consigliere proponente non sia presente in sala al momento della trattazione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore abbia chiesto il rinvio della trattazione ad un altro Consiglio.
7. All'interrogante possono associarsi, per iscritto e prima dell'inizio della seduta, altri Consiglieri.
8. Le interrogazioni sono lette dal Sindaco. Ad esse risponde il medesimo o l'Assessore delegato per materia; la risposta deve essere contenuta entro il tempo di quindici minuti.
9. Possono replicare alla risposta i Consiglieri interroganti, per dichiarare se siano soddisfatti o meno e per quali ragioni; l'intervento deve essere contenuto entro il tempo di quindici minuti.
10. Alla replica degli interroganti e degli altri eventuali intervenuti può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
11. Qualora il tempo di due ore per la trattazione delle comunicazioni e interrogazioni giunga a scadenza, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame, e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
12. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria, per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno.
13. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento già iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento cui si riferiscono.

Articolo 48

Trattazioni delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Il testo della mozione o dell'ordine del giorno viene letto ed illustrato, su invito del Sindaco, dal Proponente o dal primo firmatario, contenendo l'intervento

- entro il tempo di venti minuti.
2. Il Sindaco concede la parola ai Consiglieri che desiderano intervenire.
 3. A conclusione del dibattito, possono intervenire il Proponente ed il Sindaco, ognuno per non più di dieci minuti.
 4. Sul testo proposto possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati secondo le norme contenute nel presente Regolamento
- Il Sindaco dà infine lettura del testo definitivo che viene posto in votazione, qualora il documento proposto sia stato modificato a seguito di accordi o per l'accoglimento di uno o più emendamenti.
- Il Sindaco può ammettere alla discussione e alla votazione mozioni e proposte di ordine del giorno presentati nel corso della seduta consiliare, soltanto quando motivi di urgenza ed indifferibilità rendono necessaria l'immediata approvazione del documento. Ogni Consigliere può comunque chiedere il differimento della votazione alla successiva seduta, e la proposta viene messa ai voti.

SEZIONE VII DISCUSSIONE DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 49

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno vengono discusse e poste in votazione nell'ordine in cui sono elencate nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere in qualsiasi momento modificato, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere e votare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto previsto per le mozioni ed ordini del giorno di cui al comma 6 dell'articolo 57.

Articolo 50

Norme generali per la discussione

1. Le proposte di deliberazione depositate, complete di relazione, motivazione e dispositivo nonché corredate dei documenti che vi si riferiscono e dei prescritti pareri, sono date per lette e non vengono ulteriormente illustrate se non per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente, oppure su richiesta di un Consigliere.
2. Il Sindaco dà quindi la parola a coloro che intendono intervenire, nell'ordine di richiesta.

3. Se dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di ogni argomento ciascun Capo Gruppo (o altro Consigliere esplicitamente incaricato di trattare l'argomento per il suo Gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda non più di cinque, e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore competente.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella discussione di un argomento una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Sindaco richiama l'oratore a concludere.
7. Il Sindaco e gli Assessori competenti in materia possono intervenire in qualsiasi momento per fornire al Consiglio precisazioni o delucidazioni utili per un corretto e proficuo andamento del dibattito. Il Sindaco decide in merito.

Articolo 51

Gli emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione depositate.
2. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le soppressioni, le sostituzioni, le integrazioni e modificazioni che si chiede vengono apportate al testo depositato.
3. Gli emendamenti devono essere presentati alla Segreteria almeno 48 ore prima della seduta.
4. Su ogni emendamento possono parlare il proponente, un solo Consigliere per ogni Gruppo e il Sindaco o l'Assessore competente, ciascuno per non più di cinque minuti.
5. Ogni Consigliere, nel corso della discussione, può ritirare gli emendamenti presentati.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Articolo 52

Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, quando su un argomento siano intervenuti tutti gli Assessori e Consiglieri che ne hanno fatto richiesta; quando siano state eventualmente effettuate le contro repliche dei Capi Gruppo, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o

dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Articolo 53

Modalità generali di votazione

1. Tutte le votazioni del Consiglio Comunale avvengono di regola in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni che comportano valutazioni o apprezzamenti personali di cui al 3° comma dell'art. 42 del presente regolamento, si prendono a scrutinio segreto.
3. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti in numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. I Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, se presenti in aula.
5. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine coloro che si astengono.
6. Non è consentito ad alcuno prendere la parola quando sia iniziata la votazione, fino alla proclamazione del risultato.
7. Controllato l'esito della votazione il Sindaco ne proclama il risultato.
8. Ogni Consigliere può chiedere la controprova di qualsiasi votazione, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
9. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestano dubbi o contestano l'esito della medesima, il Sindaco dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
10. I Consiglieri che si astengono dal voto devono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.
11. I Consiglieri che non intendano partecipare alla votazione, devono dichiararlo e allontanarsi dall'aula.

Articolo 54

Astensione obbligatoria

1. I casi in cui i Consiglieri e il Sindaco devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione sono indicati dalla legge.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Articolo 55

Votazioni per appello nominale

1. Il Sindaco può disporre che la votazione avvenga per appello nominale per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
2. La richiesta deve essere presentata prima che il Sindaco abbia invitato il

- Consiglio a votare per alzata di mano.
3. Prima di procedere alla votazione per appello nominale, il Sindaco indica chiaramente il significato delle risposte "si" e "no".
 4. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono con "si" oppure "no" oppure "mi astengo"; il risultato della votazione riscontrato è riconosciuto dal Sindaco.

Articolo 56

Votazione di atti complessi

1. Per la votazione del bilancio di previsione si procede nel seguente modo:
avvenuta la discussione generale, vengono poste in votazione le eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri.
2. Per la votazione di documenti complessi, quali statuti, regolamenti e convenzioni, si procede nel seguente modo:
 - a) Avvenuta la discussione generale, vengono poste in votazione le eventuali proposte di modifica dei singoli articoli presentati dai Consiglieri;
 - b) concluse tali votazioni il documento, nel testo risultante a seguito delle modifiche eventualmente approvate, viene posto in votazione nella sua integralità.

Articolo 57

Esito delle votazioni

1. Ogni deliberazione proposta al Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, tranne nei casi in cui la legge richieda espressamente un quorum speciale di maggioranza.
2. Per le nomine e le designazioni vige il principio della maggioranza relativa.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere oggetto di discussione o di votazione. Essa può essere riproposta al Consiglio in una successiva adunanza.
4. Il Sindaco annuncia il numero dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in discussione e conclude con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure " il Consiglio non ha approvato".

SEZIONE IX CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Articolo 58

Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è la mezzanotte.
2. Il Consiglio comunale può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il limite fissato dal comma precedente, per concludere la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare importanza ed urgenza.

Articolo 59

Termine della seduta

1. Il Sindaco dichiara conclusa la seduta:
 - a) quando sia stata esaurita la trattazione di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno
 - b) quando, giunta l'ora fissata per la conclusione dell'adunanza, siano rimasti argomenti ancora da trattare, ma non sia stata prevista nell'avviso di convocazione l'eventuale prosecuzione della seduta in un giorno successivo già stabilito. In tal caso il Consiglio deve essere riconvocato con le formalità di rito.

Articolo 60

Sospensione della seduta e rinvio ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura dell'adunanza non sia stata ultimata la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista prosecuzione in giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata.

SEZIONE X

VERBALI DELLE ADUNANZE

Articolo 61

Redazione dei verbali

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. Per la compilazione degli stessi il Segretario è eventualmente coadiuvato dal Vice Segretario e/o da altri impiegati della segreteria.

Articolo 62

Contenuto dei verbali

1. I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Essi debbono riportare:
 - a) il luogo la data e l'ora della seduta, il nome degli intervenuti e la sessione;
 - b) la natura pubblica o segreta della seduta;
 - c) il testo integrale della deliberazione posta in discussione;
 - d) il dibattito, e cioè l'insieme delle dichiarazioni effettuate dai Consiglieri che, chiesta ed avuta la parola dal Sindaco, siano intervenuti nella discussione;
 - e) l'esito delle votazioni avvenute, comprendente il numero dei presenti e dei votanti il numero e il nome degli astenuti il numero dei voti favorevoli e contrari.
3. Il dibattito viene verbalizzato per riassunto, riportando i motivi principali delle discussioni nella forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.
4. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Eventuali, ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, ove il Sindaco o un Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne fa richiesta.
6. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Articolo 63

Firma dei verbali

I processi verbali della adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Sindaco e dal Segretario.
La firma del Segretario attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale.
La firma del Sindaco completa la regolarità del processo verbale.

Articolo 64

Pubblicazione delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Articolo 65

Rilascio di copie di deliberazioni

Le deliberazioni consiliari e di Giunta sono certificate conformi all'originale dal Segretario e sono disponibili ai Consiglieri, senza spese, su formato elettronico

TITOLO II

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SEZIONE I – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 66

Istituzioni delle commissioni

1. Sono formalmente istituite, nell'ambito del Consiglio comunale ed in coerenza con l'organizzazione degli uffici e servizi comunali, le seguenti Commissioni Consiliari

Bilancio e programmazione economica.

Istruzione, cultura, tempo libero.

c. Agricoltura, Industria, commercio e artigianato.

d. Sanità pubblici servizi.

2. Il Consiglio Comunale può avvalersi della facoltà, se necessario, di istituire nuove Commissioni Consiliari.

Articolo 67

Composizione della Commissione

1. Ogni commissione è composta da un numero di 5 Consiglieri, in modo tale che tutti i Gruppi siano rappresentati in ciascuna commissione.
2. Alle sedute delle Commissioni partecipano di diritto il Sindaco o il Vice Sindaco, senza diritto di voto qualora non ne siano componenti.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia trattata possono, e se richiesto, devono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.
4. I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle di cui fanno parte, senza diritto di voto; i membri della Commissione

hanno priorità negli interventi.

5. Ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa e per la preparazione dei lavori delle Commissioni Consiliari il Sindaco convoca periodicamente i Presidenti e i Vice Presidenti delle commissioni.

Articolo 68

Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari hanno funzioni referenti ai fini di una più specifica e approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali fini essi svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta, e specificatamente esprimono parere non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione ad esse sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori per le materie ad essi delegate, o loro deferite dal Consiglio.

Articolo 69

Nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono elette dal Consiglio entro 45 giorni dalla prima seduta e durano circa quanto il Consiglio che le ha nominate; la perdita della qualifica di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla Commissione.
2. Per Ciascuna Commissione, i Capi Gruppo comunicano al Sindaco il nominativo del Consigliere o dei Consiglieri designati; il Consiglio approva, con unica votazione palese, la costituzione della Commissione così come risultante delle designazioni presentate.
3. Le dimissioni da componente delle Commissioni sono presentate per iscritto; esse sono irrevocabili ed efficaci a partire dal momento della surrogazione; non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio.
4. La surrogazione dei Commissari decaduti o dimissionari avviene con le modalità di cui al punto precedente comma 2, rispettando i criteri di cui all'art. 77.

Articolo 70

Presidenza e segreteria delle Commissioni

1. Ogni commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; in assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal componente anziano.
2. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente sono presentate per iscritto

Esse sono irrevocabili dal momento di acquisizione al protocollo, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dalla Commissione la delibera di surrogazione.

3. Il Presidente della Commissione ha, nel corso delle riunioni, i poteri e le prerogative che spettano al Sindaco durante le adunanze consiliari.
4. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario comunale, nell'ambito della struttura corrispondente alle competenze della Commissione, svolge le funzioni di segretario.
5. Delle sedute è redatto verbale in forma sommaria.

Articolo 71

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate dai rispettivi Presidenti di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco o di un terzo dei componenti.
2. Il Presidente deve convocare la commissione entro dieci giorni dalla richiesta, in caso di inadempienza, provvede il Sindaco.
3. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale.
4. Il Presidente della Commissione può stabilire che la riunione si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, qualora particolari esigenze lo rendano opportuno.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Copia dell'avviso è inoltrata ai Capi Gruppo consiliari.

Articolo 72

Svolgimento delle riunioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Quando una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale, in seconda convocazione il numero legale sarà raggiunto quando siano presenti, con il Presidente, tre rappresentanti, indipendentemente dal numero dei rispettivi componenti.
3. Ove occorra decidere mediante votazione, le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
4. La Commissione può richiedere tramite il Presidente, l'audizione di uno o più Assessori, nonché l'intervento di dirigenti o funzionari con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica.
5. Ogni Gruppo consiliare può farsi assistere, durante i lavori, da esperti o consulenti esterni.

6. La Commissione può chiedere l'audizione di rappresentanti di associazioni, gruppi, categorie sociali in relazione agli argomenti da trattare.
7. Per la effettiva partecipazione alle sedute della Commissione è corrisposta ai componenti l'indennità di presenza alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 73

Pareri

1. I pareri e le proteste sono espressi a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Ogni componente ha diritto di indicare a verbale i motivi del proprio voto ed ogni Gruppo ha diritto di presentare una propria relazione.
3. I pareri e le relazioni sono depositati con le proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.
4. I pareri e le proposte sono espressi a maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO II

LE COMMISSIONI SPECIALI

SEZIONE I

LE COMMISSIONI DI INDAGINE E DI INCHIESTA

Articolo 74

Costituzione della Commissione

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine sono costituite esclusivamente da Consiglieri comunali, e possono essere composte, in funzione della complessità dei compiti da svolgere, da cinque membri. Il rapporto tra Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di minoranza è, rispettivamente, tre a due.
3. Il Consiglio comunale designa tra i componenti della Commissione il Presidente della medesima, con apposita e separata votazione palese.

Articolo 75

Competenze e poteri della Commissione

1. Oggetto delle indagini della Commissione è esclusivamente un determinato

aspetto dell'attività amministrativa del Comune, fissato con precisione nella deliberazione istitutiva.

2. Scopo della indagini può essere:

stabilire se specifici fatti amministrativi siano avvenuti o meno, quando e con quali atti;

verificare la congruità dei fatti amministrativi indagati con le disposizioni di legge, nonché con i criteri di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficienza dell'amministrazione pubblica.

3. Per l'assolvimento del proprio compito, la Commissione ha il potere di:

a) prendere visione ed eventualmente acquisire copia di tutti gli atti in possesso dell'amministrazione, facendo richiesta ai responsabili di settore competenti;

b) chiedere a responsabili di fornire relazioni scritte ovvero convocarli per audizione;

c) convocare in audizione il Sindaco, singoli Assessori e Consiglieri;

d) dare audizione a privati cittadini che ne facciano autonoma ed espressa richiesta scritta;

e) chiedere al Segretario comunale o al Sindaco di disporre l'acquisizione di atti detenuti da altre pubbliche amministrazioni;

f) eseguire sopralluoghi in edifici e aree di proprietà comunale o di pubblico accesso.

4. La Commissione non ha il potere di:

convocare in audizione privati cittadini interessati al procedimento oggetto di indagine

chiedere a privati cittadini copie di atti da essi detenuti

prendere in considerazione esposti o segnalazioni anonime.

Articolo 76

Durata dei lavori e relazione finale

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine fissato nella deliberazione istitutiva.

2. Per comprovati motivi la Commissione, tramite il Presidente, può chiedere al Consiglio comunale una proroga dei termini; il Consiglio delibera se accogliere o meno la richiesta.

3. La Commissione conclude i propri lavori approvando, a maggioranza assoluta dei votanti, una relazione finale; è consentita la possibilità di relazioni di minoranza.

4. Il Presidente della Commissione trasmette la relazione al Sindaco che provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Articolo 77
Svolgimento delle sedute

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato del Segretario comunale.
2. Delle sedute viene redatto verbale in forma sommaria; in caso di audizioni, qualsiasi Commissario o la persona convocata possono chiedere la trascrizione integrale, anche parziale delle proprie dichiarazioni.
3. Per l'effettiva partecipazione alle sedute della Commissione è corrisposta ai componenti una indennità di presenza nella misura fissata dalla deliberazione istitutiva

Articolo 78
Limiti delle indagini

1. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge, nonché alla massima riservatezza fino al momento della presentazione della relazione finale.
2. Qualora nel corso delle indagini emergano indizi di reato, la Commissione deve sospendere i propri lavori e fornire una relazione in merito al Sindaco.

TITOLO III
NORME FINALI

Articolo 79
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione .